



COMUNE DI BINAGO
(Provincia di COMO)

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO CIVICO SINGOLO ED ASSOCIATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2026

Art. 1 – Principi generali

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, con il termine “volontario/a civico/a”, (da qui in poi definito “volontario/a”) si intende colui/colei che, a titolo gratuito e in modo spontaneo, presta la propria opera ed esercita le proprie competenze in favore di attività, servizi, progetti del Comune di Binago.
2. Il Comune di Binago si avvale della collaborazione di singoli/e volontari/volontarie per lo svolgimento di attività ai fini di utilità sociale, nel rispetto dei ***principi di libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, in condizioni di assoluta gratuità delle loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale.***
3. Il Comune di Binago, ove riceva l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini/e disposti a collaborare con l'Ente per fini di utilità sociale, può avvalersi del servizio di questi/e, ***a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'Ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari/e e non determini l'instaurazione di vincoli di subordinazione.***
4. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i/le volontari/e vincolati/e da nessun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune di Binago.
5. La collaborazione dei volontari/delle volontarie in attività ai fini di utilità sociale in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
6. L'effettuazione di attività ai fini di utilità sociale non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 2 – Requisiti soggettivi dei volontari/delle volontarie civici/ civiche

1. Possono prestare la propria opera in qualità di volontari/volontarie i cittadini e le cittadine residenti o domiciliati/e nel Comune di Binago, nonché gli stranieri e le straniere in possesso di valido titolo che autorizzi la presenza sul territorio dello Stato e ne attesti la regolarità (visto e/o permesso di soggiorno).
2. I volontari e le volontarie devono inoltre possedere uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto l'80° anno di età. Per i soggetti di età compresa tra i 75 e i 79 anni è richiesta, con cadenza annuale, la presentazione di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività; il relativo costo è rimborsato dal Comune;
 - b) aver compiuto il 15° anno di età, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, da formalizzarsi mediante apposita sottoscrizione;
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
4. I requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi - previsti per l'iscrizione nel **Registro Generale del Volontariato Civico** - non hanno carattere discriminatorio e i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti sono finalizzati esclusivamente a garantire agli/alle aspiranti volontari/e attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 3 – Ambiti di attività di utilità sociale

1. A fini meramente esemplificativi, gli ambiti di attività ai fini di utilità sociale in cui potranno essere inseriti i/le volontari/e possono riguardare:

- a. **SCUOLA ED EDUCAZIONE:** vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici cittadini, allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ed all'uscita dalle scuole e assistenza sugli scuolabus; assistenza alle mense nelle scuole primarie, scuole d'infanzia e nidi; conduzione di laboratori per competenze comunali, a carattere artigianale, con funzioni didattiche e di produzione di materiale didattico; attività ausiliaria di piccola manutenzione di ambienti, arredi o materiali scolastici; preparazione e realizzazione di iniziative, feste, intrattenimenti;
 - b. **CULTURA:** compiti di sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, nei musei, mostre, gallerie, nei luoghi cioè in cui è contenuto il patrimonio culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturale;
 - c. **AMBIENTE E BENI COMUNI:** compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività; manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini ed eventuali annesse strutture sportive; conduzione e cura di giardini, orti o piccoli allevamenti annessi a scuole o ad altri edifici pubblici; custodia, vigilanza e manutenzione del verde delle aree cimiteriali;
 - d. **SOCIALE:** progetti di affiancamento nell'insegnamento della lingua italiana a migranti, progetti di sostegno ai compiti ed attività ludiche con minori, progetti di affiancamento in attività ludico creative rivolte ad anziani presso case protette e di residenza anziani e non, progetti di piccoli lavori manutenzione presso case protette e di residenza anziani, progetti di accoglienza, orientamento cittadini nonché gestione di piccoli disbrighi di pratiche strumentali agli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali;
 - e. **PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA:** collaborazione ad attività di rilievo sociale. Le attività riferite ai beni comuni potranno essere formalizzate all'interno dei processi di partecipazione realizzati dal Comune di Binago anche nella dimensione del singolo quartiere.
 - f. **ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE** ai diversi Servizi del Comune di Binago;
 - g. **COLLABORAZIONE A SPECIFICI PROGETTI** predisposti dai vari Servizi e riferibili ai diversi ambiti di policy in cui il Comune di Binago eserciti la propria competenza e attività.
2. Ciascun Responsabile ha facoltà, nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, di individuare ulteriori ambiti di attività ai fini di utilità sociale, sempre nel rispetto dei ***principi di libertà di scelta e di collaborazione dei/delle volontari/e, in condizioni di assoluta gratuità delle loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale***

Art 4 – Registro Generale del Volontariato Civico

1. Con il presente Regolamento, viene istituito il **Registro Generale del Volontariato Civico**, al quale vengono iscritti tutti/tutte coloro che prestano opera volontaria a beneficio di attività ai fini di utilità sociale per conto del Comune di Binago
2. Il Registro Generale del Volontariato Civico è una Banca Dati cartacea e/o informatica del Comune di Binago in progressione dinamica continua – nella quale confluiscono gli Elenchi redatti dai singoli servizi ove i volontari civici/le volontarie civiche prestano la propria attività.
3. Tutti i dati personali dei volontari civici/delle volontarie civiche - a cura di ciascun Responsabile – sono raccolti, conservati e trattati ai sensi delle vigenti Disposizioni in materia di Protezione dei Dati personali.
4. In particolare, vengono raccolti e trattati i seguenti dati identificativi: nome e cognome, anno e luogo di nascita, residenza e recapiti, anche digitali, codice fiscale, servizio comunale presso il quale la persona svolge attività di volontariato, descrizione sintetica dell'attività svolta, inizio e cessazione dell'attività, certificato medico ove richiesto.

5. L'inserimento nel Registro Generale di Volontariato Civico è condizione necessaria e sufficiente per la decorrenza del rapporto di volontariato.
6. La Giunta Comunale di Binago, in ragione della struttura organizzativa vigente, definisce con un successivo provvedimento le responsabilità relative all'istituzione del Registro Generale del Volontariato Civico e ai processi che ne alimentano la cura, la manutenzione, l'aggiornamento e le eventuali ulteriori implementazioni, anche sulla base di esigenze specifiche.

Art. 5 – Diventare Volontari/Volontarie Civici/civiche

1. I soggetti interessati a svolgere volontariato in attività ai fini di utilità sociale promosse dal Comune di Binago, dovranno presentare propria domanda seguendo le procedure e le modalità che saranno indicate all'interno del sito istituzionale.
2. Il Comune di Binago promuove specifiche chiamate al volontariato, tese all'individuazione di nuovi/e volontari/volontarie, organizzate in ragione di esigenze relative a progetti, attività o servizi ai fini di utilità sociale o cura dei beni comuni e dell'interesse generale di cui il Comune di Binago sia direttamente titolare.
3. Ogni cittadino/a può sempre presentare al Comune di Binago la propria volontà di diventare volontario/a civico/a e ad essere inserito/a in uno dei progetti/attività/servizi che ne prevedano la collaborazione, anche in maniera indipendente dai tempi delle chiamate promosse ed organizzate dal Comune di Binago
4. Le chiamate al volontariato promosse dal Comune di Binago potranno riguardare anche Organismi del Terzo Settore che operano in città, previa formalizzazione di apposita convenzione che definirà ruoli, impegni e doveri fra le parti in relazione alle iniziative congiunte. Anche in questo caso, i soggetti interessati a svolgere volontariato in attività ai fini di utilità sociale dovranno presentare domanda seguendo le procedure e le modalità che saranno indicate dal Comune di Binago in relazione alle specifiche chiamate.

Art. 6 – Istruttoria e accoglimento della domanda

1. I/Le Responsabili dei Servizi comunali presso i quali gli aspiranti volontari/le aspiranti volontarie chiedano di prestare la loro opera, possono invitarli/e a colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali.
2. Gli inserimenti di volontari/e invalidi/e o dei casi sociali saranno concordati con i Servizi Sociali di riferimento che contribuiranno altresì all'individuazione delle attività da espletare
3. Nel caso di accoglimento della domanda, i soggetti interessati a svolgere attività ai fini di utilità sociale in ambito comunale vengono iscritti nell'Elenco dei/delle volontari/e del servizio ove presteranno la loro attività, nonché automaticamente inseriti nel Registro Generale del Volontariato ed assumono di diritto lo status di VOLONTARIO CIVICO/VOLONTARIA CIVICA a tutti gli effetti.

Art. 7 – Status di volontario/a civico/a

1. Tutti coloro che svolgono attività di volontariato a beneficio del Comune di Binago o si candidino a svolgerla, sono titolari dei seguenti diritti fondamentali:
 - 1.1 Piena tutela dei diritti umani nello svolgimento dell'attività di volontariato;
 - 1.2 Parità di accesso al volontariato e alla protezione contro discriminazioni, per motivi di età, sesso, identità sessuale, razza, colore, lingua, disabilità, religione, opinione politica o di altro genere,

origine nazionale o sociale o convinzioni.

2. Il Comune di Binago promuove la cultura e la partecipazione ad attività di volontariato, svolta nel rispetto dei diritti dell'uomo e al fine di contribuire al bene comune.
3. Il Comune di Binago si impegna, inoltre, a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato associato e singolo, al fine incentivare la vitalità civile e sociale arricchendola di valori attraverso le sollecitazioni offerte da entrambi gli ambiti.

Art. 8 – Diritti del volontario civico/ della volontaria civica

1. Il/La volontario/a civico/a – che svolge la propria attività a beneficio del Comune di Binago ha diritto:
 - alla necessaria formazione al fine di attuare l'attività di volontariato con piena capacità e conoscenze;
 - a partecipare gratuitamente ai percorsi di formazione sia generale che specifica organizzati dal Comune di Binago e all'affiancamento presso il servizio/la sede di attuazione della sua attività;
 - alla protezione sociale durante l'attività di volontariato, in forma di assicurazione di responsabilità civile a cura e spese del Comune di Binago;
 - ad una descrizione precisa e puntuale delle mansioni da svolgere, in modo da permettere di attuare l'attività di volontariato con una chiara comprensione dei suoi scopi e obiettivi;
 - ad essere informato sui propri diritti e responsabilità;
 - di conciliare la propria attività di volontariato con la vita privata e lavorativa, mediante una modulata flessibilità durante l'attività di volontariato;
 - di rifiutare compiti che vadano oltre le proprie capacità fisiche o culturali;
 - di interrompere la sua collaborazione in qualunque momento e senza necessità di addurre specifiche motivazioni, previa comunicazione scritta al Comune di Binago;
 - di essere supportato ed eventualmente assistito durante la realizzazione dell'attività;
 - di partecipare a momenti di socializzazione e confronto fra volontari e all'interno dell'organizzazione per la quale svolge la propria opera.

Art. 9 - Doveri del/della volontario/a civico/a

1. Il/La volontario/a civico/a – che svolge la propria attività a beneficio del Comune di Binago - ha il dovere di:
 - presentarsi presso la sede di realizzazione del servizio nei giorni richiesti;
 - rispettare gli orari e le modalità di svolgimento di servizio concordate con il Responsabile del Servizio di riferimento e segnalare tempestivamente eventuali assenze;
 - comunicare prontamente e con congruo preavviso al/alla Responsabile di Servizio Comune di Binago l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio;
 - seguire le indicazioni e mansioni condivise con il Responsabile del Servizio di intervento;
 - partecipare alla formazione generale/specifica;
 - non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione;
 - rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio;
 - astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto/a a conoscenza nel corso del servizio;
 - non attendere in servizio ad attività estranee a quelle per le quali è stato/a autorizzato;
 - non accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie della propria attività;

- rispettare i beni e i servizi pubblici per i quali presta la propria opera volontaria e mantenere sempre una modalità di rappresentare l'organizzazione a cui appartiene con un sufficiente livello di decoro, buona educazione, rispetto e senso civico;

Art. 10 – Regole generali per lo svolgimento delle attività

1. I/Le volontari/e che svolgono attività ai fini di utilità sociale all'interno del Comune di Binago si coordinano con il/la Responsabile del Servizio d'intervento, al quale compete:

- accertare che i volontari/le volontarie siano in possesso delle certificazioni tecnico/pratiche e delle idoneità psico-fisiche, necessarie allo svolgimento delle attività loro affidate;
- vigilare sullo svolgimento delle attività di volontariato, avendo cura di verificare che i volontari/le volontarie rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività concordate;
- mantenere stretti rapporti con i Servizi Sociali che seguono l'inserimento del/la volontario/a nei casi di cui all'art. 2 comma 3 (casi sociali ed invalidi) ;
- verificare l'attivazione delle coperture assicurative da parte dei Servizi Comunali competenti.

2. All'inizio delle attività, il/la Responsabile del Servizio destinatario delle attività di volontariato predisporrà, in accordo con i/le volontari/e, il programma operativo per la realizzazione delle stesse.

3. I volontari/Le volontarie si atterranno alle disposizioni convenute con il/la Responsabile del Servizio per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari/delle volontarie, il Comune di Binago si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Determinate attività, quali la vigilanza a mostre, potranno essere previste in giornate festive e pre-festive o in orario serale; non sarà ammesso in alcun caso l'espletamento di attività in orario notturno (dopo le ore 24) e per più di sei prestazioni settimanali.

I Responsabili dei Servizi ove i/le volontari/e sono assegnati/e organizzeranno e gestiranno l'attività rilevando nel contempo le effettive presenze ai fini della copertura assicurativa

Ai fini di cui al comma 7, ogni Responsabile di Servizio redige e aggiorna l'elenco dei volontari e delle volontarie assegnati/e al Servizio di competenza, indicando per ciascuno/a le attività svolte e nonché segnalando eventuali interruzioni o cessazioni.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i/le volontari/e si impegneranno affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari/le volontarie si impegneranno altresì a dare tempestiva comunicazione, al Responsabile del Servizio presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune di Binago sarà tenuto a comunicare tempestivamente ai/alle volontari/e ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle loro attività.

I/le volontari/e saranno provvisti/e, a cura del Comune di Binago, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi come **volontari civili/volontarie civiche** da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 11 – Coperture assicurative

1. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività ai fini di utilità sociale hanno diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni causati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico del Comune di Binago in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari/delle singole volontarie dallo stesso

coordinati.

Art. 12 – Indumenti e dispositivi di protezione individuale

1. Ai/Alle volontari/e civici/che inseriti nel Registro Generale del Volontariato Civico ai sensi del presente Regolamento, saranno forniti, a carico del Comune di Binago, gli indumenti strettamente necessari – ove previsti - per lo svolgimento delle diverse attività ai fini di utilità sociale.
2. I/Le volontari/e svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune di Binago.
3. Sarà cura dei/delle Responsabili dei Servizi informare i/le volontari/e sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali Dispositivi di protezione individuali. In particolare, sarà cura dei/delle Responsabili dei Servizi informare i/le volontari/e sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali saranno chiamati/e ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla attività prestate.
4. I/Le Responsabili dei Servizi sono inoltre tenuti ad adottare le misure utili a eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano all'interno del Comune di Binago

Art. 13 – Cessazione dell'attività

1. Ogni volontario/a civico/a potrà, in ogni momento, interrompere temporaneamente o cessare la propria attività ai fini di utilità sociale.
2. La cessazione dell'attività sarà iscritta sul Registro del Volontariato Civico.
3. Oltre che per espressa rinuncia del volontario/della volontaria, la cessazione dell'attività potrà avvenire per:
 - a) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, determinate anche da sopravvenuta impossibilità ad esercitare l'attività di volontariato;
 - b) gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da relazione scritta del Responsabile del Servizio, anche su segnalazione circostanziata degli utenti;
 - c) ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali sia stata data disponibilità.
4. I/Le volontari/e si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Servizio presso cui prestano la propria attività, della eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.
5. Il verificarsi dei casi di cui alle lettere a), b), c) del comma 3, impedisce lo svolgimento di successive attività di volontariato, salvo l'intervento di progetti di reinserimento sociale opportunamente certificati.

Art. 14 – Convenzioni con Enti del Terzo settore

1. Comune di Binago può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.
2. Gli ambiti di intervento delle attività di interesse generale nelle quali è possibile attivare convenzioni

sono quelle dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi degli art. 17 e 56 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore

Art. 15 – Principio di Parità di trattamento

1. I volontari e le volontarie associati/e che svolgono attività tramite Enti del Terzo Settore convenzionati con il Comune di Binago possono richiedere l'iscrizione al Registro Generale del Volontariato Civico.
2. L'iscrizione è finalizzata a garantire l'uniformità di trattamento e il pieno riconoscimento dello status di volontario civico. Con l'iscrizione, i suddetti volontari assumono i diritti e i doveri previsti dal presente Regolamento, inclusa l'eventuale estensione delle coperture assicurative integrative stipulate dal Comune, laddove previsto dalla convenzione.
3. Qualora il volontario o l'Ente di appartenenza scelgano di non procedere all'iscrizione al Registro Generale:
 - a. L'attività prestata resta disciplinata esclusivamente dal rapporto associativo tra il volontario e l'Ente del Terzo Settore;
 - b. L'Ente del Terzo Settore convenzionato garantisce, sotto la propria responsabilità, che il volontario sia in possesso delle coperture assicurative di legge (R.C. e infortuni) previste dal D.Lgs. 117/2017, sollevando il Comune da ogni onere in merito;
 - c. Al volontario non potrà essere rilasciata l'attestazione di servizio di "Volontario Civico" da parte del Comune di Binago.

Art. 16 – Tipologia delle spese rimborsabili

1. Il Responsabile del Servizio del Comune di Binago può rimborsare all'Ente del Terzo Settore con il quale ha stipulato la convenzione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla convenzione stessa, le seguenti spese sostenute, a fronte della presentazione della documentazione tecnico/contabile:
 - spese assicurative dei/delle volontari/e contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi;
 - spese di formazione dei/delle volontari/e;
 - spese direttamente imputabili all'attività oggetto di convenzione quali, a titolo esemplificativo:
 - materiali, dispositivi di protezione individuale, vestiario/strumentazioni tecniche, carburante, ecc., ai sensi degli art. 17 e 56 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.
 - spese relative alla sorveglianza sanitaria richiesta (certificato medico);
 - spese effettivamente documentabili sostenute dai/dalle volontari/volontarie e relative strettamente all'attività svolta per conto dell'ente presso cui operano (ad esempio, spese di trasporto direttamente sostenute nel corso delle attività);

Art. 17 – Controlli amministrativi

1. Il Comune di Binago potrà verificare, in qualsiasi momento della durata convenzionale, le modalità e lo stato di attuazione delle attività svolte dall'Ente del Terzo Settore, nonché il possesso e il mantenimento dei requisiti soggettivi dei volontari e delle volontarie impiegati/e nelle attività. In caso di accertate gravi inadempienze da parte dell'Ente del Terzo Settore, ovvero di perdita o mancato rispetto dei requisiti soggettivi richiesti in capo ai volontari/alle volontarie, il Comune di Binago potrà procedere allo scioglimento della convenzione o alla loro immediata esclusione dallo svolgimento delle attività.